

TRASFERIMENTI

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NELLA MOBILITÀ DEI DOCENTI PER L'A.S. 2004/2005

di Libero Tassella, 2/2/2004

Il 27 gennaio 2004 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) tra la delegazione di parte pubblica e i sindacati CGIL, CISL, UIL e SNALS. Le parti hanno concordato quanto segue (di seguito è evidenziato solo quello che riguarda il personale docente).

- Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità mantiene validità anche nella fase d'avvio della riforma per il prossimo anno scolastico (comma 2 art. 1).
- Il confronto negoziale sarà riaperto nel caso in cui, con riferimento alle disposizioni della Finanziaria 2004, si dovessero verificare modifiche alle configurazioni delle titolarità ovvero alle preferenze espresse dal personale docente nonché in relazione alle disposizioni di attuazione della legge 25.3.2003 n. 53 (comma 4 art. 1).
- Possono produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2004/2005 in ambito provinciale (mobilità comunale ed intercomunale) i docenti assunti con decorrenza giuridica 1.9.2002 o precedente ed in ambito interprovinciale oltre che provinciale i docenti assunti con decorrenza giuridica 1.9.2001 o precedente (comma 2 art. 2).
- Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare, ai fini della mobilità professionale, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del DM 10.3.1997 (nota 1 comma 1 art. 3).
- Gli insegnanti tecnico-pratici (tabella C) o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta, possono chiedere il passaggio di cattedra nell'ambito delle classi di concorso sempre della tabella C. (art. 3).
- Per il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, nel limite delle domande prodotte, dispone la restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente (comma 3 art. 5).
- E' stata modificata l'aliquota per il calcolo della disponibilità per la mobilità di terza fase, portandola dall'attuale 60% dei posti (e 40% accantonato per le assunzioni) al 50%. Questo comporta che terminate le fasi di mobilità comunale e provinciale (prima e seconda fase) sui posti residui si procede all'accantonamento del 50% per le assunzioni a tempo indeterminato prima di effettuare le operazioni di mobilità interprovinciale e professionale, rimane inalterata la successiva ripartizione "paritaria" di questi posti (50% e 50%) per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale secondo l'ordine delle operazioni indicato nell'allegato C al contratto.
- La precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, di cui al punto V dell'art.7 del Contratto Integrativo sulla mobilità, prevista per i genitori, inclusi i genitori adottivi di portatori di handicap, ora viene estesa anche a chi ne esercita la tutela legale. La distanza che non permette l'effettiva o continuativa assistenza del genitore handicappato in situazione di gravità è inclusa tra le ragioni oggettive che non consentono ad eventuali altri figli di effettuare l'assistenza del genitore handicappato (art.7 punto V).

- Il docente beneficiario della precedenza di cui al punto V dell'art. 7 deve indicare come prima preferenza il comune ove risulti domiciliato con il soggetto handicappato o il distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- E' stato eliminato il blocco della mobilità per 2 anni dei docenti soddisfatti l'anno precedente sulla prima preferenza.
- E' stata inserita nella mobilità dei docenti di scuola secondaria una precedenza analoga a quella esistente nella mobilità tra corso diurno e serale e viceversa nello stesso istituto, allorché sono presenti organici distinti, in quanto di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso istituto. Tale precedenza però opera solo a condizione che non vi sia esubero in ambito comunale nella stessa classe di concorso (comma 13 art. 18).
- Per quanto riguarda le modalità di individuazione del personale soprannumerario si sono uniformate le procedure sia per i docenti della scuola materna ed elementare sia per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con una soluzione innovativa. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno in cui sono disposti i trasferimenti, in caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo della stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico con decorrenza dall'1.9.2003; docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente 1.9.2003 per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. (comma 9 art. 21 per scuola materna ed elementare, comma 11 art. 23 scuola secondaria di primo e secondo grado).
- In attuazione di quanto prevede il nuovo CCNL del 24.7.2003 comma 11 art. 10 vengono riconosciuti per intero gli anni di servizio pre-ruolo anche oltre i primi 4, ma solo ai fini della mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi), rimane invece invariato l'attuale sistema di calcolo ai fini del soprannumero (graduatorie interne d'istituto) e della mobilità d'ufficio. L'anno di servizio pre - ruolo comprende il servizio prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative. (nota della tabella di valutazione).
- Il punteggio della continuità viene riconosciuto anche ai titolari DOS nella scuola secondaria di secondo grado, dopo un triennio, se si rimane in servizio sempre nella stessa scuola. Quindi ai docenti che richiedono la conferma sempre nella stessa scuola, dopo tre anni, spettano 6 punti; tale novità però non è retroattiva e quindi il triennio per maturare questo punteggio decorre dal corrente anno scolastico 2003/2004 (nota 5 della tabella di valutazione).
- Sono stati introdotti una serie di chiarimenti aggiuntivi al bonus dei 10 punti:
 - si chiarisce che questo punteggio "una tantum" si conserva anche per gli anni successivi se non ci si sposta dall'attuale scuola;
 - se chi è già in possesso di questo punteggio presenta domanda volontaria di mobilità in ambito provinciale ivi compresa la domanda di assegnazione provvisoria annuale, lo perde solo in caso di esito positivo della domanda;
 - la presentazione della domanda annuale volontaria di assegnazione provvisoria non interrompe la maturazione del triennio per avere diritto ai 10 punti, ma li fa perdere, una volta acquisiti, se la si ottiene;
 - il bonus dei 10 punti viene riconosciuto anche ai docenti che presentano domanda condizionata in quanto soprannumerari,

- il bonus di 10 punti viene riconosciuto al docente di scuola elementare che si trasferisce a domanda tra i posti (comune e lingua) dell'organico funzionale nello stesso circolo (nota 5 ter della tabella di valutazione).
- Si chiarisce che vanno valutate anche le specializzazioni pluriennali rilasciate da amministrazioni e/o istituti pubblici, ma solo a condizione che questi titoli siano stati esplicitamente riconosciuti equipollenti dagli organismi universitari competenti (CUN).
- Si chiarisce che i diplomi universitari (cioè le lauree brevi o di primo livello, ivi compresi i diplomi ISEF, che sono triennali), si valutano 3 punti, mentre tutti gli altri diplomi di laurea (compresa accademia, conservatori e lauree in scienze motorie) di durata non inferiore ai 4 anni, si valutano 5 punti.
- Si ribadisce che il possesso sia del diploma ISEF che del diploma in scienze motorie, non dà diritto a ulteriore punteggio (sempre qualora siano titoli aggiuntivi a quello di accesso al ruolo attuale).
- Chiarimenti in merito alla valutazione per il superamento di un concorso per esami e titoli: il concorso della scuola materna non vale se si è titolari nella scuola elementare come non vale quello della media se si è titolari nella scuola superiore.